



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI**

Largo Fontanelle 12/A – 70043 MONOPOLI
Tel. 080.930.31.05 – Fax 080.937.95.09 – E-mail monopoli@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 30/2010

“DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA SICUREZZA BALNEARE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONOPOLI”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Monopoli:

- VISTA** la legge del 14 luglio 1965 n. 963 ed il D.P.R. 02 ottobre 1968 n. 1639, in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della Nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18.07.2005 n°171”;
- VISTA** la propria ordinanza n° 17/2009, datata 29 aprile 2009, con la quale è stato reso esecutivo il “Regolamento per l'esercizio delle attività di immersione subacquea nelle acque del Circondario Marittimo di Monopoli”;
- VISTA** l'Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 04 Giugno 2009 recante la *disciplina delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo* nel periodo della “stagione balneare”;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari n. 45/2009 in data 15 giugno 2009, recante disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione da diporto;
- VISTA** la precedente ordinanza balneare n° 28/2009 in data 26/06/2009 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- RITENUTO** necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione necessarie per l'applicazione della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
- VISTI** gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Art. 1 – Campo di applicazione

1. La presente ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare individuati dalla Regione Puglia, nel Circondario Marittimo di Monopoli (costa compresa tra i Comuni di Polignano a Mare incluso e Fasano escluso), fermo restando le disposizioni emanate in materia di diporto nautico dalla Capitaneria di Porto di Bari con Ordinanza n° 45/2009, in data 15/06/2009, del Capo del Compartimento Marittimo di Bari.

Art. 2 – Zone di mare interdette alla balneazione

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Monopoli, come definito nel precedente art. 1, la balneazione, l'immersione a nuoto, in apnea o con ausili di autorespirazione, l'attività subacquea ludico-sportiva in genere, sono vietate:
 - a) all'interno dei porti e degli approdi;
 - b) a distanza di metri 100 (cento) dalle strutture portuali, ovvero da opere costituenti scali d'alaggio in concessione a Cantieri Navali esistenti sul litorale;
 - c) all'interno degli specchi acquei coincidenti con le rotte d'ingresso/uscita nei/dai porti o approdi;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio, così come definiti e disciplinati dal successivo art. 7;
 - e) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi mercantili in rada;
 - f) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi militari;



- g) a distanza inferiore a metri 20 (venti) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470.

Art. 3 – Zone di mare interdette alla navigazione

1. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalla costa, sono vietati:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale;
 - b) l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima.Con l'eccezione dei natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili che potranno navigare oltre i 150 metri dalla costa, fermo restando che gli stessi dovranno raggiungere tale minima distanza dagli appositi corridoi di lancio.
2. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' consentita la navigazione, ad una velocità non superiore ai tre nodi, sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi con l'obbligo di mantenere rotta diretta verso/dall'imboccatura.
4. Fermi i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo, in corrispondenza delle alte scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione e di pesca subacquea, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto nonché delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico-ricreativi purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e comunque non superiore ai tre nodi e l'attento accertamento della totale assenza in acqua, a non meno di 200 metri dall'unità, di bagnanti o subacquei. L'avvicinamento è, in ogni caso, precluso per ragioni precauzionali a meno di 50 metri dalla costa salvi i casi riconducibili a regolare concessione o autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente.
5. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
6. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla costa) NON SEGNALATO".

Art. 4 - Segnalazione del limite delle acque sicure

I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di stabilimenti balneari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità -1,30 l.m.m.) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri venticinque (mt.25,00) l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca con la seguente dicitura : "ATTENZIONE-LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,30) NON SEGNALATO". Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.



Art. 5 – Pesca e attività subacquee

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di pesca marittima, nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione emanate in relazione a locali contingenti esigenze, l'esercizio della pesca da superficie, con qualunque attrezzo effettuata, è vietato a distanza inferiore a metri 300 dalle spiagge e metri 200 dalle coste a picco sul mare.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, ove non si registrino attività di balneazione e ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni contenute nella presente Ordinanza e quelle cui essa fa rinvio, l'esercizio della pesca da superficie, è consentito dalle o in prossimità delle coste a picco sul mare, a condizione che vengano osservate tutte le possibili precauzioni finalizzate ad evitare incidenti, tra le quali, in caso di utilizzo di unità navali, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto, comunque non superiore ai tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.
3. Fermo restando il divieto, sancito dalla legge richiamata in premessa, dell'esercizio della pesca subacquea a distanza inferiore a metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni contenute nella presente Ordinanza e quelle cui essa fa rinvio, ove non si registrino attività di balneazione, l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili finalizzate ad evitare incidenti, tra le quali, in caso di utilizzo di unità d'appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto, comunque non superiore ai tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.
4. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambe i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
5. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.
6. E' vietata qualsiasi tipo di pesca ed attività subacquea all'interno delle zone di mare delimitate dai corridoi di lancio.
7. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
8. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
9. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di 3 mt.
10. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.

Art. 6 – Disciplina particolare dei servizi di salvamento

1. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e frazioni successive di fronte mare.



2. Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico preventivamente approvato dall'Autorità Marittima competente, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni struttura, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento. I titolari delle strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
3. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone sul quale dovrà essere issata:
BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.
BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento.
BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.
Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.
Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.
4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla "M.I.P.". Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella struttura balneare, distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.
In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.
5. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere come indicate all'art. 6 comma 3, fischietto, maschera, pinne, binocolo.
6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei natanti, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Il Piano viene approvato dalla l'Autorità marittima competente. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

Art. 7 Corridoi di Lancio



1. I responsabili delle aree in concessione per attività turistico-ricreative e per locazione/noleggjo di natanti/imbarcazioni e le Amministrazioni comunali, ognuno per le aree di rispettiva competenza, devono predisporre appositi “corridoi di lancio” riservati all’atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e mezzi similari (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili).
2. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri 10;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalla costa);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri;
 - d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Le unità da diporto a motore nonché quelle adibite ad attività turistico ricreative possono percorrere i corridoi di lancio, per raggiungere la fascia di mare distante mt. 200 dalla costa consentita per la navigazione, con motori al minimo e comunque ad una velocità non superiore ai tre nodi. I natanti non a motore tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili possono uscire già dal suddetto corridoio alla distanza minima di mt.150 dalla costa.
4. E’ fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all’interno dei corridoi di lancio.
5. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l’ormeggio di unità anche se all’esterno.
6. La sosta delle unità all’interno dei corridoi è consentita limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco delle persone, arrivo/partenza e per il tempo strettamente necessario.

Art. 8– Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza, unitamente all’Ordinanza n° 45/2009 in data 15/06/2009 del Capo del Compartimento Marittimo di Bari, entrambe pubblicate sui rispettivi link del sito internet del Corpo delle Capitanerie di Porto (www.guardiacostiera.it) alle voce “Ordinanze”, deve essere esposta all’ingresso sia delle strutture turistico-balneari che delle strutture dedicate alla nautica da diporto a cura dei rispettivi responsabili, in formato 50 x 70 cm..
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga l’ordinanza balneare n° 28/2009 in data 26/06/2009 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono di seguito schematizzate:

Norma violata	Norma punitiva in caso di navigazione da diporto	Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligati
Art. 2, c. 1 lett. a), b), c) ed e), balneazione vietata		Art. 1174 C.N.
Art. 2, c. 1 lett. d) ed f), balneazione vietata		Art. 1164 C.N.
Art. 3, c. 1 lett. a), transito in zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 3, c. 1 lett. b), ancoraggio/ormeggio in zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 3 c. 3, velocità superiore ai tre nodi	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 3 c. 4, coste a picco, avvicinamento	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 3 c. 5, gavitelli di segnalazione spiagge-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.



Art. 3 c. 6, cartelli monitori in assenza gavitelli segnalazione spiagge		Art. 1164 C.N.
Art. 4, gavitelli di segnalazione acque sicure		Art. 1164 C.N.
Art. 5 c.1, pesca superficiale-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 5 c.2, pesca superficiale-prossimità coste a picco	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 5 c. 3, pesca subacquea-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 5 c. 4, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 5 c. 5, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 5 c. 6, pesca ed attività subacquee-nei corridoi di lancio	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 5 c. 7, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 5 c. 8, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) - Art. 1164 (subacquei)
Art. 6 - servizio di salvamento		Art. 1164 C.N. - Diffida - Art. 650 del Codice penale (nota 2)
Art. 7 c. 1, corridoi di lancio		Art. 1164 C.N.
Art. 7 c. 2, corridoi di lancio-caratteristiche		Art. 1164 C.N.
Art. 7 c. 3, corridoi di lancio - andatura	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 7 c. 4, corridoi di lancio-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 7 c. 5, corridoi di lancio-divieto ormeggio ai gavitelli	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 7 c. 6, corridoi di lancio-sosta	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 8, esposizione ordinanza		Art. 1164 C.N.

Note:

1) E' salva l'applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione;

2) In coerenza ai principi fissati dalla sentenza n.361 del 25/03/1999 della Suprema Corte di Cassazione Penale, qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente (violazione del capitolo relativo al servizio di salvamento), il percorso da seguire è il seguente:

a) elevazione di contestazione per la violazione amministrativa di cui all'art. 1164 Cod. Nav.;

b) notificazione al responsabile di "verbale di contestazione e diffida", da trasmettere tempestivamente all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, con le azioni seguenti:

- adozione delle più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l'apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile;
- eliminazione dell'irregolarità prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo;
- informare l'Organo di polizia procedente dell'avvenuta regolarizzazione.

Monopoli, 21/06/2010

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Carmen GIACOPPO